

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 19/2017
(Atti del Consiglio)**

**Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada.
Modifiche alla l.r. 48/1994.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 13 giugno 2017**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 48/1994, in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione;
2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;

Approva la presente legge

Art. 1

Gare e manifestazioni di fuori strada.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 48/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:
"2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2."
2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:
"3. L'autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall'articolo 7, comma 4, da parte del richiedente."

IL PRESIDENTE

Lucia De Robertis

IL SEGRETARIO

Giovanni Donzelli

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 aprile 2017, n. 182

Proponenti:

Consiglieri Baccelli, Sostegni, Mazzeo, Bambagioni, Marras, Gazzetti, Pieroni, Capirossi,
Giovannetti

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 maggio 2017

Approvata in data 13 giugno 2017

Divenuta legge regionale 19/2017 (atti del Consiglio)